



Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

RENDERE LA PRESENZA
COMPLETAMENTE ESCLUSIVA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri:

X DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 35 del 09/09/2016

Oggetto: Integrazioni al Regolamento per la gestione dei Procedimenti disciplinari
D.Lgs. 116/2016

L'anno 2016 il giorno nove del mese di settembre alle ore 12,30
nella sede Comunale, il Commissario Straordinario Dr.ssa Franca Fico, ha adottato,
con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott. Luigi De Biase, la seguente
deliberazione:

%

Al Commissario Straordinario
Dott.ssa Franca Fico

Proposta di delibera

Il Dirigente Area Amministrativa

**Oggetto: Integrazioni al Regolamento per la gestione
dei Procedimenti Disciplinari.**

Premesso che

- Con D.Lgs.n. 116 pubblicato nella G.U. n.149 del 28.06.16, in vigore dal 13 Luglio p.v. sono state introdotte modifiche all'art. 55-QUATER del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 regolante la sanzione disciplinare del licenziamento;
- Segnatamente, il testo legislativo licenziato dal Governo ha inciso da un lato, sulla disciplina normativa della fattispecie di illecito disciplinare relativa alla falsa attestazione della presenza in servizio; dall'altro lato, sulla responsabilità del dirigente nel caso di ritardo ovvero mancato avvio del procedimento disciplinare.

Rilevato che

- il Regolamento comunale per la gestione dei procedimenti disciplinari approvato con atto Giuntale n. 77 del 12.06.14 è stato adottato antecedentemente alla entrata in vigore del suddetto decreto;

Ritenuto che

- Si rende necessario procedere alla integrazione dell'atto regolamentare sopracitato alla luce della normativa sopravvenuta in materia di sanzione

disciplinare del licenziamento per la fattispecie di illecito disciplinare denominata “FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO”;

Tanto premesso, rilevato e ritenuto

- **All’art. 16 del Regolamento** per la gestione dei procedimenti disciplinari sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo il periodo “Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza” è aggiunto il seguente periodo: *“anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’Amministrazione presso la quale presta servizio circa il rispetto dello orario di lavoro, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 400 ad € 1600. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”*

Al comma 2 è aggiunto il seguente capoverso:

“Nei casi di cui al comma 1, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dalla Amministrazione. Nel caso di cui al comma 1, la falsa attestazione della presenza, accertata in flagranza ovveo mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, oltre che la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Contii nel termine di gg.15- quindici- dall’avvio del procedimento disciplinare”

All'art. 7 del Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari rubricato "Procedura infrazioni più gravi" dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

comma 6: *"il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale in cui il dipendente lavora, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare trasmette gli atti all' ufficio Procedimenti Disciplinari , per l' avvio del procedimento disciplinare.*

Quest' ultimo ufficio, dopo aver ricevuto gli atti, o comunque dopo essere venuto a conoscenza del fatto, in via immediata e comunque entro 48 ore avvia immediatamente il procedimento disciplinare, che deve concludersi entro 30 giorni. La violazione del suddetto termine non determina la decadenza dell' azione disciplinare né l' inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva la responsabilità del dipendente che ne sia responsabile.

RITENUTO che,

alla stregua delle osservazioni suesposte, si rende necessario dar luogo alla integrazione del Regolamento disciplinante la gestione dei procedimenti disciplinari dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli

PROPONE al Commissario Straordinario

-di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata;

-di procedere all' integrazione del testo regolamentare disciplinante la gestione dei procedimenti disciplinari atto approvato con atto Giuntale n. 77 del 12.06.14, apportando allo stesso le sottoelencate modifiche ed integrazioni:

- **All'art. 16 del Regolamento** per la gestione dei procedimenti disciplinari sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo il periodo "Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio

mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza" è aggiunto il seguente periodo: *"anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l' Amministrazione presso la quale presta servizio circa il rispetto dello orario di lavoro, ovvero giustifica l' assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 400 ad € 1600. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta"*

Al comma 2 è aggiunto il seguente capoverso:

"Nei casi di cui al comma 1, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all' immagine subito dalla Amministrazione. Nel caso di cui al comma 1, la falsa attestazione della presenza, accertata in flagranza ovveo mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l' immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dell' interessato, oltre che la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Contii nel termine di gg.15- quindici- dall' avvio del procedimento disciplinare"

All'art. 7 del Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari rubricato "Procedura infrazioni più gravi" dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

comma 6: *"il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale in cui il dipendente lavora, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare trasmette gli atti all' ufficio Procedimenti Disciplinari , per l' avvio del procedimento disciplinare.*

Quest' ultimo ufficio, dopo aver ricevuto gli atti, o comunque dopo essere venuto a conoscenza del fatto, in via immediata e comunque entro 48 ore avvia immediatamente il procedimento disciplinare, che deve concludersi entro 30 giorni. La violazione del suddetto termine non determina la decadenza dell' azione disciplinare né l' inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva la responsabilità del dipendente che ne sia responsabile.

-di dare mandato al Dirigente dell' Area Amministrativa dell' adozione degli atti

conseguenziali, all' adozione del presente deliberato;

-di conferire, alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'art.

134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.



Il dirigente area amministrativa
Dot. Luigi De Biasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi De Biasi".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di delibera a firma del dirigente dell' Area Amministrativa, recante la proposta di integrazione e modifiche del testo regolamentare disciplinante la gestione dei procedimenti disciplinari, alla luce della normativa sopravvenuta- D.Lgs. n.116.del 20.06.16;

Ritenuto dover accogliere la proposta de qua;

Visti :

l' art. 48 del T.U. EE.LL;

il D.Lgs n.116 del 20.06.16;

il parere favorevole espresso dal Dirigente dell' area Amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e dell' art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni attestante la regolarità tecnica, la correttezza dell' azione amministrativa rispetto alle leggi, statuto e regolamenti ;

Atteso che l' adozione del presente atto non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell' ente e che, quindi, non necessita il rilascio di parere di regolarità contabile;

Considerato che il presente atto costituisce uno stralcio del Regolamento degli Uffici e Servizi per cui viene adottato con poteri Giuntali;

DELIBERA

Di riconfermare il testo regolamentare disciplinante la procedura per la gestione dei procedimenti disciplinari dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli, testo approvato con atto Giuntale n. 77 del 12.06.2014, con le sottoelencate integrazioni :

- **All'art. 16 del Regolamento** per la gestione dei procedimenti disciplinari sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo il periodo "Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza" è aggiunto il seguente periodo: *"anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l' Amministrazione presso la quale presta servizio circa il rispetto dello orario di lavoro, ovvero giustifica l' assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 400 ad €*

1600. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”

Al comma 2 è aggiunto il seguente capoverso:

“Nei casi di cui al comma 1, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dalla Amministrazione. Nel caso di cui al comma 1, la falsa attestazione della presenza, accertata in flagranza ovveo mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, oltre che la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Contii nel termine di gg.15- quindici- dall’avvio del procedimento disciplinare”

All’art. 7 del Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari rubricato “Procedura infrazioni più gravi” dopo il comma 5 è aggiunto

il seguente:

comma 6: *“il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale in cui il dipendente lavora, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare trasmette gli atti all’ufficio Procedimenti Disciplinari , per l’avvio del procedimento disciplinare.*

Quest’ultimo ufficio, dopo aver ricevuto gli atti, o comunque dopo essere venuto a conoscenza del fatto, in via immediata e comunque entro 48 ore avvia immediatamente il procedimento disciplinare, che deve concludersi entro 30 giorni. La violazione del suddetto termine non determina la decadenza dell’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva la responsabilità del dipendente che ne sia responsabile.

-Trasmettere il presente atto:

> ai Dirigenti, Responsabili di Settore, Ufficio Procedimenti disciplinari;

> di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, nonché in Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali-Regolamenti-,

-di conferire, alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.

Il Vice Segretario Generale

Dr. Luigi De Blase



Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Franca Fico





Comune di Marano di Napoli

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI (Provincia di Napoli)

STADORDINARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ADOTTATA CON I POTERI:
GIUNTA COM.LE - () DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazioni al Regolamento per la gestione dei Procedimenti disciplinari.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

.....
A T T E S T A

Che la stessa () comporta () non comporta oneri economici a carico del Comune.

li

08/09/2016

Il Dirigente Area

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li

8/9/2016

Il Dirigente Area.....

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

FAVOREVOLE.....

() **SFAVOREVOLE**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

25

SI ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 12/09/2016



Il Dirigente Area Amministrativa
-dr. Luigi De Biase -

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il

Il Dirigente Area Amministrativa
-dr. Luigi De Biase -

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio